

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1113)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTERO, BENEDETTI e LORENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1960

### Modifica dell'ordinamento delle scuole di ostetricia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 1252 del 23 dicembre 1957 veniva modificato l'ordinamento delle scuole di ostetricia riducendo la durata del corso da tre a due anni ma mettendo come condizione alla iscrizione il preventivo conseguimento del diploma di infermiera presso una scuola convitto per infermiere professionali.

Poichè il corso per infermiere professionali ha la durata di due anni, si sarebbe ottenuto così il diploma di ostetrica dopo quattro anni di studi sanitari. Con questo provvedimento il legislatore si era proposto di avere un numero di ostetriche diminuito ma rispondente agli effettivi bisogni e di ottenere nel contempo una più completa preparazione delle ostetriche per poter integrare l'opera del medico.

Il risultato della legge invece è stato molto diverso dalle previsioni. Per l'insufficienza delle scuole convitto per infermiere professionali, le infermiere diplomate trovano su-

bito una occupazione e quasi nessuna continua gli studi iscrivendosi alla scuola di ostetricia. D'altra parte un certo numero di giovani donne che vorrebbero esercitare l'ostetricia rifiutano di fare due anni di scuola convitto prima di iniziare gli studi di ostetricia.

Il risultato è stato perciò la quasi assoluta mancanza di nuove iscrizioni alle scuole di ostetricia, cosicchè, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, non si avranno più nuove diplomate in ostetricia. Mancheranno così le giovani ostetriche richieste dai nuovi reparti di maternità che si vanno costituendo presso un sempre maggior numero di ospedali e richieste dalle Case di cura private.

Riportiamo, come esempio, la situazione creatasi presso la scuola di Ostetricia annessa alla Clinica ostetrico-ginecologica « L. Mangiagalli » dell'Università di Milano.

## LEGISLATURA XI - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno 1955-56:

Allieve iscritte	}	.....	1° Corso	56
		.....	2° »	45
		.....	3° »	65
TOTALE . . . .				166

Anno 1956-57

Allieve iscritte	}	.....	1° Corso	43
		.....	2° »	38
		.....	3° »	52
TOTALE . . . .				133

Anno 1957-58:

Allieve iscritte	}	.....	1° Corso	21
		.....	2° »	41
		.....	3° »	38
TOTALE . . . .				100

Anno 1958-59:

Allieve iscritte	}	.....	1° Corso	—
		.....	2° »	18
		.....	3° »	40
TOTALE . . . .				58

Anno 1959-60:

Allieve iscritte	}	.....	1° Corso	—
		.....	2° »	1 trasferita da Roma
		.....	3° »	18
TOTALE . . . .				19

Questi dati si possono considerare i dati medi delle scuole ostetriche d'Italia. Si rende evidente la necessità di provvedere a sospendere la legge n. 1252 almeno fino a che le scuole convitto infermiere professionali diano un tale numero di diplomate da spingere una parte di esse a iscriversi alle scuole di ostetricia.

Nello stesso periodo di tempo le scuole di ostetricia dovranno svolgere la parte essenziale dell'insegnamento infermieristico senza

facoltà di conferire il relativo diploma. Si otterrebbe così il risultato che le ostetriche avrebbero la necessaria preparazione di fondo infermieristico e potrebbero (a differenza di oggi che non sono neppure autorizzate a fare una iniezione ipodermica) meglio integrare l'opera del medico.

La necessità del provvedimento è talmente evidente da giustificare la nostra speranza che il Senato approverà l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per la durata di anni sei viene sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1957, n. 1252, che modifica la legge 23 marzo 1937, n. 921.

Nello stesso periodo di tempo le scuole di ostetricia sono autorizzate a svolgere l'insegnamento infermieristico.

## Art. 2.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministero della sanità d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla revisione del programma di insegnamento adeguandolo alle nuove esigenze.

## Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.